

***CAPITOLATO SPECIALE D' ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI
E DI BEVANDE CALDE E FREDDI A MEZZO DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI IN ALCUNI LOCALI UNIVERSITARI
procedura di gara informale ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006***

PREMESSA

L'Università di Pisa, di seguito denominata Università, intende affidare in concessione il servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici in alcuni locali universitari.

La concessione è disciplinata:

- a) dai principi generali della direttiva 2004/18/CE;
- b) dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- c) dall' art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", fatto salvo il comma 7, secondo periodo del medesimo art. 30, e dalle altre disposizioni del medesimo D.lgs. n. 163/2006 per le parti espressamente richiamate;
- d) dalla normativa di settore;
- e) dalle norme in materia di contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. 827/24, in quanto applicabili alla presente gara;
- f) dalle prescrizioni contenute in tutta la documentazione di gara;
- g) dalle condizioni generali e particolari dell'affidamento riportate nel presente capitolato speciale d'onere;
- h) per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopraindicate, dalle norme del codice civile.

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di **n. 11** distributori automatici ubicati presso alcuni locali dell'Università indicati nell'allegato "A.1"- "ubicazione dei distributori" al presente capitolato speciale d'onere, **dal 01/04/2014 al 31/12/2015** o dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione.

2. L'aggiudicatario dovrà continuare il servizio alle condizioni convenute per ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del contratto, ove non sia stato possibile espletare in tempo le procedure per pervenire ad un nuovo affidamento. In tal caso l'Università darà comunicazione scritta all'aggiudicatario almeno 60 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto.

3. L'aggiudicatario, partecipando alla presente procedura, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti ad essa relativi e si impegna alla prestazione in conformità all'offerta presentata in sede di gara.

4. Alla scadenza del periodo contrattuale il gestore dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima.

ART. 2 - CONTROPRESTAZIONE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

1. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla somministrazione agli utenti di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici.

2. La controprestazione, così determinata, è onnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste.

3. Il valore del contratto è pari ad euro 39.000,00 IVA esclusa.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Le macchine distributrici dovranno:

- a) consentire l' erogazione di bevande calde, bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak e altre confezioni, alimenti solidi vari preconfezionati.
 - b) essere di fabbricazione successiva al 2010 e l' anno di introduzione sul mercato dovrà essere non anteriore al 2010;
 - c) essere dotate di idonea omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore.
 - d) essere installate nei locali indicati nell' allegato "A.1". La collocazione precisa all'interno dei locali sarà concordata con l'Università. L'Università si riserva comunque la facoltà di richiedere in ogni momento lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico della Ditta concessionaria.
2. Il numero dei distributori potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della concessione nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato speciale d'oneri (art. 16).
3. Il concessionario dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che gli verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua. L'installazione, gli allacciamenti e gli approvvigionamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti.
4. Al termine del contratto il concessionario dovrà asportare, a proprie spese e senza onere alcuno per l'Università, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 15 giorni dalla scadenza.
5. L'Università si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili e le condizioni logistiche dei locali. Non sarà ammesso in ogni caso l' uso di gas combustibili.
6. I distributori dovranno, inoltre:
- a) essere muniti di gettoniera che accetta monete da Euro 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1,00 e 2,00 o in alternativa erogare il resto o possedere entrambe le soluzioni; il pagamento potrà avvenire anche tramite chiavi elettroniche o altri dispositivi con credito ricaricabile presso la macchina, la cui consegna è a cura della ditta;
 - b) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all' interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
 - c) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
 - d) riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del concessionario ed il suo recapito nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
 - e) essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto, ingredienti, data di scadenza etc. secondo la normativa vigente.
 - f) Avere una capace autonomia di bicchierini e palette.
7. Il concessionario dovrà presentare tutte le istanze e comunicazioni alle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato speciale d' oneri. A carico del concessionario sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario dovrà effettuare almeno un intervento di rifornimento, pulizia e manutenzione ordinaria dei distributori ogni due giorni lavorativi, e comunque, all'occorrenza assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.
2. La pulizia deve prevedere la collocazione di idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio, la rimozione e sostituzione dei sacchi di rifiuti prodotti presso le macchine, la sostituzione dei recipienti porta rifiuti qualora diventino inadatti allo scopo.

3. In caso di chiamata (a mezzo telefono, fax o posta elettronica) per guasto e/o per esaurimento, anche parziale di prodotti e/o ingredienti il concessionario deve impegnarsi ad intervenire almeno entro 3 ore lavorative dalla chiamata medesima, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e ciò per tutti i giorni dell' anno (esclusi i sabati, le domeniche, le festività e i periodi di chiusura relativi ad ogni singola struttura) e dovrà assicurare in tale orario la reperibilità di un operatore.
4. Eventuali disservizi saranno segnalati al concessionario.
5. Il concessionario dovrà garantire in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.
6. Il concessionario dovrà fornire alla Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali dell'Università il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente capitolato speciale d'oneri.

ART. 5 -TEMPI E MODALITA' DI INSTALLAZIONE

1. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione la Ditta concessionaria dovrà installare i distributori convenuti.
2. Il concessionario dovrà installare o disinstallare entro 15 giorni eventuali nuovi distributori o distributori già esistenti, secondo le richieste dell'Università.
3. Le operazioni di installazione e disinstallazione dei distributori dovranno essere eseguite al di fuori del normale orario di apertura delle strutture.
4. Il concessionario dovrà fornire, al termine dell'installazione di tutti i distributori convenuti, un elenco dettagliato dei distributori installati, distinti per sito e tipologia dei prodotti erogati. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate, per consentire l'emissione della nota di pagamento da parte dell'Università.
5. Nel corso del rapporto concessorio l'Università ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, sugli spazi ove sono ubicate le macchine distributrici, quelle verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga di effettuare, previa adeguata comunicazione al concessionario che, comunque, non può negare il relativo consenso.
6. Qualora, per l'effettuazione di lavori negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze del luogo ove è posizionato il distributore, debba provvedersi allo spostamento delle apparecchiature stesse, l'Università dovrà individuare un altro spazio idoneo per la momentanea collocazione dei distributori stessi, o concordare con il concessionario termini e modalità di rimozione dei distributori.
7. Saranno a carico del concessionario la messa a norma e tenuta degli impianti idrico ed elettrico a valle dei punti di fornitura indicati dall' Università, nonché l' installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori per acqua. I lavori sull' impianto elettrico effettuati dal concessionario dovranno essere opportunamente certificati, come previsto dalla legge.
8. Saranno invece a carico dell'Università di Pisa le spese per la fornitura dell' acqua potabile prelevata dall' acquedotto cittadino e dell'energia elettrica.
9. Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il gestore non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, l'Università potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823, comma secondo, del codice civile.

ART. 6 – PRODOTTI DI CONSUMO

1. I prodotti posti in vendita dovranno essere di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi, non scaduti, e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria.
2. L'Università potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti, con ricorso anche ad analisi presso laboratori di propria scelta, senza che il concessionario possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto. L'Università avrà la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.
3. La tipologia di prodotti erogati e le loro caratteristiche minime dovranno essere le seguenti:

- 1) CAFFE': di prima qualità macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione;
 - 2) BEVANDE CALDE (ESCLUSO CAFFE') E CAFFE' MACCHIATO:
 - latte: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;
 - cappuccino: almeno 7/8 gr. di latte in polvere cad. erogazione;
 - the: almeno 12 gr. di the in polvere cad. erogazione;
 - cioccolato: almeno 21 gr. di cacao in polvere per cad. erogazione;
 - latte macchiato: almeno gr. 8 di latte in polvere e gr. 6,5 di caffè per cad. erogazione;
 - caffè macchiato: almeno 7 gr. di caffè per cad. erogazione;
 - caffè d'orzo: almeno 7 gr. di caffè d'orzo per cad. erogazione;
 - 3) ACQUA IN P.E.T.:
 - Acqua minerale naturale e frizzante – in bottiglia di PET da 0,5 lt.;
 - 4) BEVANDE IN LATTINA DA 330 cc.
 - Contenuto minimo bevanda fredda di prima qualità in lattina: cc. 330.
 - 5) BEVANDE IN TETRAPAK E ALTRE CONFEZIONI cc. 200;
 - Contenuto minimo bevanda fredda di prima qualità in tetrapack e altre confezioni cc 200.
 - 6) MERENDINE DOLCI;
 - 7) MERENDINE SALATE;
 - 8) PANINI FARCITI FRESCHI con scadenza massimo 24 ore, con farciture da almeno 40 grammi;
 - 9) PRODOTTI SALATI FRESCHI a breve scadenza.
4. Il concorrente dovrà produrre, in sede di offerta, in allegato al modulo dell'offerta economica, la lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e eventuali relative schede tecniche e di eventuali prodotti in sostituzione a parità di prezzo.
5. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.
6. L'affidatario avrà l'obbligo di costituire, prima dell'inizio del contratto, un magazzino per la distribuzione dei prodotti ubicato entro la Regione Toscana.

ART. 7 – PREZZO DEI PRODOTTI DI CONSUMO

1. Il prezzo non potrà essere superiore a quello indicato di seguito:

Tipologia di prodotto	Prezzo massimo in Euro (IVA esclusa)
1) CAFFE':	0,60
2) BEVANDE CALDE (ESCLUSO CAFFE') E CAFFE' MACCHIATO:	0,65
3) ACQUA IN P.E.T.:	0,70
4) BEVANDE IN LATTINA DA 330 cc.	1,00
5) BEVANDE IN TETRAPAK E ALTRE CONFEZIONI cc. 200;	1,00
6) MERENDINE DOLCI	1,00
7) MERENDINE SALATE	1,00
8) PANINI FARCITI FRESCHI	1,50
9) PRODOTTI SALATI FRESCHI	1,50

ART. 8-REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. I concorrenti sono ammessi a partecipare alla gara se in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.
2. Le dichiarazioni rese in sede di gara dal vincitore saranno successivamente verificate d'ufficio dall'Università. Qualora esse non fossero corrispondenti a quanto verificato, l'Università procederà

alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

3. L'Università potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni rese da tutti i concorrenti.

ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE

L'aggiudicazione della gara avverrà in capo al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ottenendo il punteggio totale più alto rispetto al punteggio massimo di 100, sulla base dei seguenti parametri:

- 1) **Offerta economica: punti max. 50**
- 2) **Offerta tecnica: punti max. 50**

1) OFFERTA ECONOMICA

1. I concorrenti dovranno offrire per ciascuna delle tipologie di articoli riportate nell' articolo 7 del presente capitolato (nessuno eccettuato, **a pena di esclusione dalla gara**), il prezzo dello stesso, inferiore al prezzo massimo ivi indicato.

2. Il prezzo dovrà essere espresso in euro (al netto dell'IVA) e verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

3. Per ciascuna delle tipologie di articoli confezionati si calcolerà la media aritmetica dei prezzi offerti dai concorrenti e i prezzi stessi verranno trasformati in indici percentuali (rapporti percentuali fra prezzi offerti e media delle offerte). Per ciascuno dei concorrenti si calcolerà la media aritmetica ponderata degli indici percentuali (M), usando come pesi dei vari articoli, i pesi riportati qui di seguito

Tipologia di prodotto	Prezzo massimo in Euro (IVA esclusa)	Peso ponderato
1) CAFFE':	0,60	3
2) BEVANDE CALDE (ESCLUSO CAFFE') E CAFFE' MACCHIATO:	0,65	2
3) ACQUA IN P.E.T.:	0,70	3
4) BEVANDE IN LATTINA DA 330 cc.	1,00	1
5) BEVANDE IN TETRAPAK E ALTRE CONFEZIONI cc. 200;	1,00	1
6) MERENDINE DOLCI	1,00	2
7) MERENDINE SALATE	1,00	2
8) PANINI FARCITI FRESCHI	1,50	3
9) PRODOTTI SALATI FRESCHI	1,50	1

4. A ciascuno dei concorrenti verrà attribuito un punteggio sulla base della seguente formula:

$$P_i = (M_{\min} / M_o) \times 50$$

Dove P_i = punteggio assegnato all'offerta

M_o = Media offerta ponderata degli indici percentuali

M_{\min} = Media ponderata minima offerta degli indici percentuali

5. Dalla formula pertanto consegue che il punteggio massimo pari a 50 viene ottenuto dal concorrente che offre la Media ponderata più bassa e punteggi proporzionalmente inferiori dagli altri concorrenti.

6. Il punteggio risultante dal calcolo verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

2).OFFERTA TECNICA

1. L'offerta tecnica sarà valutata attribuendo i punteggi massimi sulla base degli elementi della qualità sotto indicati:

<p>A) Frequenza ordinaria di rifornimento dei prodotti e ingredienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Due volte per ogni giorno lavorativo: 25 punti; • Una volta ogni giorno lavorativo: 12,5 punti; • Ogni due giorni lavorativi: 0 punti. 	<p>Max punti: 25</p>
<p>B) tempo di intervento (ti) in caso di guasti e/o esaurimento, anche parziale, di prodotti e/o ingredienti (espresso in ore lavorative dalla chiamata, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 con esclusione dei sabati, delle domeniche, dei giorni festivi e dei periodi di chiusura);</p> <p>il punteggio massimo sarà così ripartito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se $t_i < 1$ ora il punteggio è pari a 25; • se $1 \text{ ora} \leq t_i < 2$ ore il punteggio è pari a 15; • se $2 \text{ ore} \leq t_i < 3$ ore il punteggio è pari a 5; • se $t_i = 3$ ore il punteggio è pari a 0 	<p>Max punti: 25</p>

2. Qualora nessun concorrente raggiunga, per ciascun elemento qualitativo A) e B), il punteggio massimo previsto per tale elemento, si procederà alla riparametrazione in maniera che al concorrente che ha conseguito, in relazione ad ogni elemento qualitativo, il punteggio più alto, verrà attribuito il punteggio massimo previsto. Agli altri concorrenti saranno attribuiti, per ciascun elemento qualitativo, punteggi proporzionali secondo la formula:

$$(P_i/P_m) \times P_{max}$$

Dove

P_i = punteggio conseguito dall'offerta in esame per l'elemento in considerazione

P_m = punteggio migliore per l'elemento in considerazione

P_{max} = punteggio massimo per l'elemento in considerazione

3. Il concorrente che, per un elemento qualitativo, ha conseguito il punteggio di "0" punti, si vedrà attribuito, per il medesimo elemento, in sede di eventuale riparametrazione, il punteggio di "0" punti.

4. Il punteggio risultante dal calcolo verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

5. Dopo aver effettuato l'eventuale riparametrazione sopra indicata si procederà a sommare il punteggio attribuito a ciascun concorrente per l'elemento qualitativo "A" e l'elemento qualitativo "B" dell'offerta tecnica.

6. Qualora nessun concorrente raggiunga, per il parametro di valutazione 2) "offerta tecnica", il punteggio massimo previsto per tale parametro, si procederà alla riparametrazione in maniera che al

concorrente che ha conseguito, in relazione al predetto parametro di valutazione, il punteggio più alto, verrà attribuito il punteggio massimo previsto. Agli altri concorrenti saranno attribuiti, per ciascun criterio di valutazione, punteggi proporzionali secondo la formula:

$(P_i/P_m) \times P_{max}$

Dove

P_i = punteggio conseguito dall'offerta in esame per il parametro in considerazione

P_m = punteggio migliore per il parametro in considerazione

P_{max} = punteggio massimo per il parametro in considerazione.

Al concorrente al quale è stato attribuito il punteggio di "0" punti per tutti e due gli elementi qualitativi "A" e "B" dell'offerta tecnica, sarà attribuito comunque il punteggio di "0" punti.

Il servizio sarà affidato al concorrente che conseguirà il punteggio più alto ottenuto dalla somma dei punteggi ottenuti per la qualità del servizio e per l'offerta economica.

A parità di punteggio complessivo, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che presenti il punteggio più elevato in ordine alla valutazione della qualità dell'offerta.

In caso di ulteriore parità, la commissione di gara, al fine dell'aggiudicazione, procederà mediante sorteggio.

L'Università si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche se perviene una sola offerta valida, se ritenuta congrua e vantaggiosa dall'Amministrazione.

Non si procederà alla verifica di anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 86 d.lgs. 163/2006, trattandosi di una concessione di servizi.

In ogni caso l'Università può decidere di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 10 – CORRISPETTIVO FISSO DI GESTIONE E SPESE DI ESERCIZIO

1. Il concessionario corrisponderà all'Università un corrispettivo fisso di gestione trimestrale, comprensivo di tutte le spese necessarie per il funzionamento dei distributori stessi, nella misura forfettaria di Euro **100,00** oltre I.V.A. come per legge al momento del pagamento, a trimestre e per ciascun distributore effettivamente installato. Ogni altra spesa sarà a carico del concessionario.

2. L'ammontare complessivo annuale del corrispettivo fisso di gestione dovrà essere pagato in rate semestrali, entro un termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di scadenza.

Il corrispettivo dell'ultima rata trimestrale dovrà essere pagato entro un termine massimo di trenta giorni dalla data di scadenza del contratto.

3. Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca della concessione.

4. Il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all'Università che ad ogni fine potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

ART. 11- CAUZIONE DEFINITIVA

1. All'atto della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché del risarcimento danni derivante dall'eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, pari ad Euro **800,00** (ottocento euro) mediante:

- versamento in contanti, secondo le indicazioni che l'Università fornirà al momento della stipula del contratto;

- fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l' operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell' Università.

2. La cauzione definitiva dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata della concessione fino al soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

3. La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del contratto, contestualmente all'emissione del certificato finale di regolare prestazione del servizio.

4. In caso di decurtazione dell' ammontare della cauzione, la Ditta concessionaria è obbligata a reintegrare l' importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

5. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili al concessionario, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l' importo per il quale è stata prestata la cauzione, su semplice richiesta scritta dell'Università.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Università potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell' esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali: interruzione del servizio senza giustificato motivo; inosservanza dei termini essenziali di installazione convenuti; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento.
- b) in caso di cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva dell' Università.

2. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate al concessionario inadempiente. Dopo n. 3 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del concessionario, l'Università potrà procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto come sopra. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento dei danni derivanti.

3. In caso di inadempimento accertato dall' Università, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti c.c., si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

ART. 13 - PENALI

1. L'Università si riserva di applicare una penale, e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno per:

- a) ogni ritardo rispetto alla frequenza ordinaria di rifornimento dei prodotti e ingredienti indicata nell'offerta tecnica: euro 100,00;
- b) ogni ora di ritardo, rispetto al tempo di intervento in caso di guasti e/o esaurimento, anche parziale di prodotti e/o ingredienti indicato in offerta tecnica, euro 100,00.
- c) mancata o incompleta pulizia dei distributori rispetto a quanto previsto nel presente capitolato: da Euro 100,00 a Euro 500,00;
- d) in caso di contestazioni alla Ditta concessionaria in merito all'esatto adempimento delle prestazioni od osservanza degli obblighi previsti in dipendenza di inconvenienti, anche relativi alla qualità dei prodotti e/o ingredienti, che l'Università abbia rilevato nell'adempimento del contratto e non previsti ai precedenti punti: penale da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00;

- e) accertato e ripetuto rifornimento e/o manutenzione difforme da quanto indicato nel capitolato d'oneri e nell'offerta tecnica: euro 50,00.
2. Le contestazioni relative a qualsiasi inadempimento saranno accertate da incaricati dell'Università, d'ufficio o su segnalazioni dell'utenza e potranno essere comunicate alla ditta anche via fax o per e-mail.
3. Le sanzioni sopra espresse non saranno applicate nel caso che gli impedimenti fossero determinati a causa di fattori tecnici non imputabili all'azienda.
4. Le penali saranno applicate necessariamente dopo n. 3 contestazioni rilevate e comunicate alla ditta e saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata o mediante maggiorazione sul corrispettivo fisso di gestione.

ART. 14 – SUBAFFIDAMENTO E CESSIONE

1. Non è ammesso il sub affidamento del contratto.
2. E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall' art. 116 del D.lgs. n. 163/2006.

ART. 15 – VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

1. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Università qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione ecc.).

ART. 16 – MODIFICHE AL NUMERO E ALL'UBICAZIONE DEI DISTRIBUTORI

1. Durante lo svolgimento del contratto, l'Università si riserva la possibilità di disporre spostamenti dei distributori installati, con oneri a carico del concessionario, in altre zone ritenute idonee, e di richiedere l'installazione di altri distributori nel limite del 30% o di variare in diminuzione, il numero totale dei distributori nel medesimo limite del 30%.
2. In caso di aumento o diminuzione del numero dei distributori il corrispettivo di gestione da corrispondere o da detrarre verrà calcolato in dodicesimi di anno.
3. L'Università si riserva la facoltà di individuare ed assegnare al concessionario ulteriori spazi nell'ambito degli immobili di proprietà o rientranti nella disponibilità dell'Amministrazione, da destinare all'installazione e gestione delle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto, sempre entro il limite di cui al comma 1 del presente articolo, per la cui installazione la ditta concessionaria dovrà concordare con l'Università l'ubicazione e la tipologia delle apparecchiature da installare.

ART. 17 – VARIAZIONI DI GENERI RISPETTO ALL'OFFERTA

1. Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori il concessionario potrà, solamente dietro autorizzazione scritta dell'Università, sostituire alcuni prodotti indicati nell'offerta tecnica con altri, purché la quantità del nuovo prodotto non sia inferiore a quella precedente e purché il prezzo del nuovo prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente.
2. I prodotti dovranno essere sempre presenti nei distributori, pena l' applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente capitolato.

ART. 18 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. L'aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata, previo versamento o presentazione della cauzione definitiva e stipula delle polizze indicate nel presente capitolato speciale d'oneri.
2. Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza.

ART. 19 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI PER DANNI

1. Il concessionario sarà obbligato a risarcire l'Università da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
2. L'aggiudicatario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizza assicurativa con primarie compagnie per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose (inclusa anche l'Università) con massimale unico non inferiore a Euro 1.500.000,00 per ogni singolo sinistro, di cui sarà tenuta a fornire copia all'Università entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

ART. 20– OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL

1. Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.
2. L'aggiudicatario regola nei confronti dei propri dipendenti il trattamento giuridico e retributivo secondo le condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
3. L'aggiudicatario è obbligato ad applicare tali condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'aggiudicatario anche se esso non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, l'Università provvede a denunciare le inadempienze all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione al concessionario.

ART. 21 – NORME DI SICUREZZA

1. Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e di igiene del lavoro come previsto nel D.lgs. n. 81/08. In particolare il concessionario è tenuto all'adozione di tutte le misure di igiene e sicurezza per la rimozione/riduzione dei rischi specifici connessi alle attività oggetto della concessione.
2. Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza; pertanto non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono costi della sicurezza da interferenza.

ART. 22 –FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato speciale è competente il Foro di Pisa.